



Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 1060

Determinazione n. 898 del 15/05/2015

OGGETTO: COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG PER INSERIMENTO NUOVA ZONA AD ATTREZZATURE RELIGIOSE IN LOCALITA' SAN GIORGIO IN FOGLIA

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.1 DEL SERVIZIO 9
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA –
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA - VAS – AREE PROTETTE
BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Montecalvo in Foglia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 24896 del 20/04/15, per la procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente variante parziale al vigente PRG per inserimento nuova zona ad attrezzature religiose in località San Giorgio in Foglia;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino;
- Marche Multiservizi S.p.a;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 9 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, coinvolta nel procedimento in oggetto in qualità di SCA, non ha espresso parere;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 31303 del 14/05/2015, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“““

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come di seguito riportato:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

⊞ che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Montecalvo in Foglia in qualità di autorità procedente, con nota consegnata brevi manu in data 17/04/2015, acquisita agli atti con prot. 24896 del 20/04/15, ha chiesto a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante parziale al vigente PRG per l'inserimento di una nuova zona per le attrezzature religiose, a fianco della parrocchia di San Giorgio in Foglia. █

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, a firma dell'Ing. Geol. Diego Talozzi e del Geom. Alessandro Guidi;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Relazione Tecnica;
- 4) estratto cartografico PRG: carta degli scenari sismici;
- 5) estratto cartografico PRG: carta delle pericolosità geologiche;
- 6) estratto cartografico PRG: paesaggio vegetale;
- 7) Tav. 1 – planimetria stato attuale;
- 8) Tav. 2 – planimetria di variante – 1:2000;
- 9) tav. 3 - planimetria di variante – 1:500;
- 10) Tav. 4 – piano quotato – sezioni;
- 11) Tav. 5 – documentazione fotografica;
- 12) Tav. 6 – planimetria generale con ubicazione sommaria della nuova struttura parrocchiale (integrazione pervenuta con PEC del progettista, acquisita con prot. 26988 del 28/04/15).
- 13) CD contenente copia degli elaborati cartacei e file con poligoni delle aree georeferenziati.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 25785 del 23/04/15, ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino;
- Marche Multiservizi S.p.a;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Questa Amm.ne Provinciale in data 23/04/15, con nota prot. 25815 del 23/04/2015, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*, con nota prot. 26633 del 27/04/2015, ha espresso il seguente parere:

“ Con riferimento alla nota prot. n. 25815 del 23/04/2015 con la quale l’Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare, con allegata documentazione, per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal geol. ing. Diego Talozzi e dal geom. Alessandro Giudi, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,

Preso atto dalla documentazione trasmessa che:

- L’area oggetto di modifica, di proprietà parrocchiale, è ubicata presso la Chiesa di San Giorgio in Foglia.
- La zona ricade in destra idrografica di un corso d’acqua demaniale, denominato “Rio Salso” ed interferisce con l’ambito del P.P.A.R. di tutela del corso d’acqua (art.4.03 delle NTA).
- Parte dell’area proposta risulta inoltre ricadere all’interno della zona di rispetto cimiteriale.
- Nel vigente PRG la zona interessata dalla variante risulta classificata a destinazione agricola ad eccezione di una piccola porzione, dove sono ubicate le strutture esistenti (chiesa, casa canonica e casa del custode), destinata a zona per attrezzature pubbliche comuni, con indice di edificabilità pari a 0,50 mq/mq di superficie coperta.
- Su tale area, in zona agricola, sono inoltre presenti varie attrezzature sportive quali campi da bocce, un campo polivalente, uno da calcio ed uno da calcetto.
- La variante proposta prevede in sintesi quanto nel seguito:
- modifica di destinazione urbanistica di un’area da agricola a “Zona ad attrezzature religiose” con indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,5$ mq/mq;
- riduzione dell’ambito di tutela del corso d’acqua del P.P.A.R. (art.4.03 delle NTA);
- riduzione dell’ambito di rispetto cimiteriale.

Considerato che, in base alla documentazione trasmessa, in questa fase non emergono sulla zona d’interesse particolari pericolosità di ordine idrogeologico e/o idraulico si può ritenere che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, in base agli esiti dello Studio geologico-geomorfologico-geotecnico e della Verifica di compatibilità idraulica, da sviluppare secondo il documento tecnico approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014.

In relazione a quanto sopra, nello specifico per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione, occorre evidenziare che sulla base delle valutazioni svolte sul tema nel Rapporto Preliminare trasmesso e dei dati acquisiti dalle tavole di analisi del PRG; è necessario che la Verifica di compatibilità idraulica, da svilupparsi almeno fino al 2° livello, contenga anche una puntuale analisi geomorfologica multitemporale, volta a dimostrare l'assenza nella zona proposta di aree interessate/interessabili dall'evoluzione-mobilità delle scarpate fluviali nel tempo (50-60 anni).”

2. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 6462 del 05/05/2015, pervenuta in data 08/05/2015 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 30553 del 12/05/15, ha espresso il seguente parere:

“In riferimento alla Vostra richiesta di parere (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 5894 del 24/04/2015) sulla procedura in oggetto, si esprime il contributo tecnico che segue.

L'area sarà servita dai sotto servizi esistenti nelle strade che delimitano la Zona: Via del Cimitero, Via Provinciale per Mondaino, Via Feltresca. Le acque reflue dell'area dovranno essere recapitate in una fogna collegata al depuratore pubblico mentre le acque meteoriche dovranno essere scaricate o in una fogna acque meteoriche o direttamente su un corso d'acqua naturale.

Ai fini degli scopi del parere si specifica che tutte le reti tecnologiche da realizzare avranno sviluppo sotterraneo.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'impianto di depurazione di località Borgo Massano – San Giorgio sta giungendo al limite della sua capacità lavorativa..”

3.L' A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino, con nota prot. 35779 del 05/05/2015, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 30553 del 12/05/15, ha espresso il seguente parere:

“Omissis.....si esprime parere favorevole per quanto di competenza di questo Servizio sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS -”;

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette*, di questa Amm.ne Provinciale.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, coinvolta nel procedimento in oggetto in qualità di SCA, non ha espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'area oggetto di variante è ubicata presso la Chiesa di San Giorgio in Foglia e risulta di proprietà parrocchiale: è distinta a Catasto al Foglio 6 mappali 343, 344, 345, 87, 83, B, 19, 82 ed ha per una superficie complessiva di 22.920 mq.

Gran parte dell'area di variante risulta classificata dal vigente PRG come zona agricola ad eccezione di una piccola porzione, dove sono ubicate le strutture esistenti (chiesa, casa canonica e casa del custode), destinata a zona per attrezzature pubbliche comuni, con indice di edificabilità pari a 0,50 mq/mq di superficie coperta. Tale indice, allo stato attuale, non riesce a coprire nemmeno le superfici già edificate.

Nella parte di area attualmente agricola sono presenti inoltre diverse attrezzature sportive (un campo da bocce, un campo polivalente, un campo da calcetto, un campo da calcio).

La zona si trova in destra idrografica di un corso d'acqua demaniale, denominato "Rio Salso" ed interferisce con l'ambito del P.P.A.R. di tutela del corso d'acqua (4° ordine - classe 2), di cui all'art.4.03 delle NTA, per il quale si chiede la riduzione della fascia di rispetto.

L'area è sottoposta anche a vincolo paesaggistico, derivante dal suddetto corso d'acqua, ai sensi dell'art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 (ex Legge Galasso - L. 431/1985), pertanto gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Parte dell'area ricade anche all'interno del vincolo cimiteriale, per il quale si chiede la riduzione della fascia di rispetto.

La parrocchia di San Giorgio in Foglia ha il suo territorio principalmente nel Comune di Montecalvo in Foglia (frazioni Borgo Massano e San Giorgio), nel comune di Vallefoglia (Pontevicchio e Ca' Baldino) e nel comune di Urbino (fraz. Pantiere e Forcuini). La comunità parrocchiale conta circa 1500 persone e 515 famiglie e la chiesa esistente e le strutture annesse non sono più idonee a rispondere alle esigenze di una comunità notevolmente cresciuta e diversificata rispetto a quando le stesse strutture furono edificate (anni 50). Da qui la necessità di una nuova struttura di accoglienza, aggregazione e condivisione, centro sociale di cultura multietnica, che possa dare risposta alle esigenze della comunità parrocchiale.

Lo stato attuale delle strutture a disposizione della parrocchia precludono qualsiasi tipo di progetto presente e futuro, limitando le attività pastorali e dell'oratorio che non dispongono di spazi adeguati all'esercizio di tali attività. Il proponente ha inoltre interesse ad accedere ad un finanziamento parziale delle opere da parte della C.E.I., la cui scadenza (giugno 2015) ha determinato la richiesta di urgenza delle procedure di valutazione della variante.

La variante proposta dal Comune di Montecalvo in Foglia prevede in sintesi quanto segue:

- L'inserimento di una nuova zona edificabile denominata "Zona ad attrezzature religiose" che ingloba anche le attuali strutture religiose e si estende per complessivi 22.920 mq, con indice di edificabilità fondiaria $U_f = 0.5$ mq/mq. Tale indice servirà alla realizzazione di una nuova struttura da ubicare in prossimità del retro della chiesa, nonché alla eventuale copertura delle attrezzature sportive esistenti.
- La riduzione dell'ambito di tutela integrale del corso d'acqua "Rio Salso" derivante dal P.P.A.R. (art.4.03 delle NTA):

- La riduzione della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante in esame determina un incremento del consumo di suolo, dovuto alla trasformazione della destinazione d'uso di aree attualmente agricole. Tale previsione si trova in continuità con il nucleo abitato di San Giorgio, risultando adiacente ad un contesto completamente edificato ed urbanizzato.

La variante ha una finalità pubblica e sociale, ovvero consentirà la realizzazione di nuovi spazi a servizio della comunità parrocchiale. Come evidenziato al paragrafo precedente la parrocchia ha l'urgenza di realizzare una nuova struttura di accoglienza che usufruirà di un parziale finanziamento da parte della CEI.

Lo schema planimetrico riportato nella tavola 6 evidenzia come la nuova costruzione si attesterà a ridosso dell'attuale chiesa, favorendo una edificazione compatta e non frammentata. La restante superficie interessata dalla variante è già occupata da vari campi sportivi.

Entrando nel merito degli aspetti attinenti alle questioni ambientali, come evidenziato al precedente paragrafo la variante è connessa alla necessità di preveder la riduzione della tutela integrale derivante dal P.P.A.R. del corso d'acqua "Rio Salso", che scorre a nord della zona.

La fascia di rispetto a tutela integrale del Rio Salso (corso d'acqua di 4° ordine – classe 2) fu definita nell'ambito dell'adeguamento del vigente PRG al PPAR, dove venne confermato l'ambito di tutela maggiore, ovvero quello provvisorio di 90 metri.

La variante prevede la riduzione del suddetto ambito portandolo ad un minimo di 50 metri dal punto di sponda del corso d'acqua più vicino alla zona, come evidenziato nella tavola 3.

In via generale, tenuto conto anche del parere espresso in qualità di SCA dalla P.O 6.8 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (riportato al precedente paragrafo 2), si ritiene ammissibile la riduzione di detta fascia in considerazione del contesto ambientale e del livello di antropizzazione della zona, evidenziando che verrà comunque preservata una fascia più ampia rispetto al minimo inderogabile del PPAR. che, per tale corso d'acqua, è pari a 30 metri.

Riguardo alla riduzione del vincolo cimiteriale si rimanda al parere favorevole di competenza dall'ASUR, riportato al precedente paragrafo 2), nel quale non si evidenzia alcuna criticità.

Riguardo alla mancata acquisizione del contributo della Soprintendenza, coinvolta nel procedimento in qualità di SCA, si fa presente che la stessa dovrà comunque esprimersi per l'autorizzazione paesaggistica, durante la fase attuativa dell'intervento pertanto si ritiene di poter concludere il procedimento in oggetto senza che ciò possa avere ripercussioni sull'esito dell'assoggettabilità a VAS.

Le uniche considerazioni che questo Ufficio ritiene esprimere riguardano un aspetto di carattere urbanistico attinente al disegno del perimetro della nuova zona di variante e le relative NTA, la cui valutazione e rimandata all'adozione definitiva della variante e del successivo parere di conformità, ai sensi della L.R.34/92 e s.m.i..

Si evidenzia quanto segue:

il disegno del perimetro di zona taglia in due l'attuale campo da calcio a prato (mapp. 344 parte) posto a fianco della chiesa, facendolo rientrare solo in parte nella nuova zona di variante destinata ad "attrezzature pubbliche comuni", mentre la restante porzione rimarrebbe classificata come zona agricola.

Tale configurazione, che classifica il campo da calcio esistente con due destinazioni d'uso diverse fra loro, appare incongrua, anche nel caso in cui tale spazio non sia più utilizzato per tale scopo. Tale superficie potrebbe, a nostro avviso, rientrare totalmente all'interno della destinazione d'uso di zona purché destinata nella sua interezza a verde inedificabile e, comunque, soggetta alla tutela integrale del corso d'acqua per la parte interessata dal vincolo.

Nel caso in cui invece venga riconfermato lo stesso perimetro qui proposto la superficie del campo interna al perimetro di zona dovrà comunque essere salvaguardata dall'edificazione ed identificata sempre come zona verde inedificabile.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, visti anche i pareri espressi dagli SCA consultati, riportati al precedente paragrafo 2), è parere di questo Ufficio che l'attuazione della variante in esame non determinerà effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a condizione che siano ottemperate le osservazioni formulate al precedente paragrafo 4).

Relativamente ai pareri espressi degli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26-ter della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Per ultimo si ricorda che in sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico", così come modificata dalla L.R. n.16 del 13/04/2015."

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di MONTECALVO IN FOGLIA indicata in oggetto, inerente la variante parziale al vigente PRG per l'inserimento di una nuova zona ad attrezzature religiose in località San Giorgio in Foglia, **dalla procedura di VAS** prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **a condizione che siano ottemperate le osservazioni formulate al paragrafo 4) del parere prot. 31303 del 14/05/2015, sopra riportato.**

2) **Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:**

a. Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2) del parere prot. 31303 del 14/05/2015, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

b. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

c. in sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico", così come modificata dalla L.R. n.16 del 13/04/2015.

3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di MONTECALVO IN FOGLIA e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.2 di Urbino;
- Marche Multiservizi S.p.a;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/mp /ed
1421VAS\15vas\15MH10104

Il Responsabile della P.O. 9.1 del Servizio 9
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG PER INSERIMENTO NUOVA ZONA AD ATTREZZATURE RELIGIOSE IN LOCALITA' SAN GIORGIO IN FOGLIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1060 / 2015

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15/05/2015

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.1

BARTOLI MAURIZIO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

Firma _____ --

TIMBRO